



1. Scopo dell'iniziativa

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna (CCIAA), assegna contributi finalizzati a sostenere i costi per processi di aggregazione aziendale e crescita dimensionale capaci di implementare le potenzialità competitive delle imprese. Il Consiglio camerale definisce una somma per le finalità di cui al presente Regolamento.

2. Soggetti beneficiari

Sono soggetti finanziabili le microimprese, le piccole e le medie imprese (in breve PMI), così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L 124 del 20/05/2003). Sono inoltre finanziabili le PMI che diventino grandi imprese al termine del processo di aggregazione o crescita dimensionale.

Il contributo verrà assegnato a fronte di costi sostenuti da imprese attive che abbiano la propria sede legale nella provincia di Bologna, che siano regolarmente iscritte all'Ufficio Registro Imprese della CCIAA di Bologna.

Nel caso di costi sostenuti volti ad attuare una fusione è necessario, per l'accesso al contributo, che sia previsto che l'impresa risultante dalla fusione (fusione per unione) o quella incorporante (fusione per incorporazione) abbia la sede legale nella provincia di Bologna; in tal caso saranno ammissibili le domande di tutte le imprese partecipanti alla fusione, anche se aventi sede in altre province. Ove l'erogazione avvenisse in un momento in cui la fusione si sia già completata il beneficiario unico diverrà l'impresa risultante dalla fusione/incorporante e il/i contributo/i verrà/anno erogato/i direttamente a quest'ultima.

Tutte le imprese dovranno essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA di Bologna.

3. Modalità, entità del contributo e regime de minimis

I contributi sono assegnati in conto capitale, in un'unica soluzione nella misura massima del 50% delle spese ammissibili.

Il contributo non potrà comunque essere superiore a 20.000 Euro per impresa per ogni bando del presente regolamento.

E' possibile ottenere un solo contributo per ogni bando del presente regolamento.

Tale contributo non è cumulabile con qualsivoglia agevolazione di fonte pubblica.

I contributi previsti dal presente regolamento si intendono assegnati in base al Reg. CE n° 1998/2006 sugli aiuti "de minimis" (G.U.C.E. L 379 del 28/12/06), che esclude le imprese attive nei settori della produzione primaria in agricoltura (coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, silvicoltura), dell'acquacoltura, della pesca e carboniero.

Questo comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime "de minimis", per un importo superiore a 200.000 Euro nell'arco dell'esercizio in corso e dei due esercizi finanziari precedenti dell'impresa; come momento di riferimento andrà presa la data del provvedimento con cui viene assegnato ciascun contributo. Per le imprese del settore autotrasporto il massimale è invece fissato in 100.000 Euro. Ove sommando l'aiuto spettante ai sensi del presente regolamento agli altri aiuti "de minimis" già ottenuti nei tre esercizi finanziari si superino i massimali sopra indicati non sarà possibile procedere all'assegnazione del contributo, nemmeno per la quota utile a raggiungere il massimale.

Ai fini della verifica del rispetto di tale limite, il legale rappresentante dell'azienda istante rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime "de minimis" nell'esercizio in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, impegnandosi a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione ed il momento in cui viene a conoscenza del contributo assegnato ai sensi del presente regolamento.

4. Spese ammissibili

Sono ammessi a contributo unicamente costi di consulenza e spese notarili. Le consulenze, documentate da fatture o note di addebito, dovranno riguardare analisi preventiva e assistenza in itinere per processi di aggregazione aziendale e crescita dimensionale. Per quanto riguarda consulenze per marketing, pubblicità, siti Internet e software saranno considerati ammissibili i soli costi di ideazione e progettazione, mentre non saranno finanziati gli oneri di realizzazione materiale. I documenti di spesa dovranno quindi evidenziare separatamente le voci di costo. Qualora dalla documentazione non si evinca la distinzione tra costi di ideazione, progettazione e sviluppo, da una parte, e realizzazione materiale, dall'altra, il costo in questione sarà ammissibile nella misura del 30% senza ulteriore distinzione da parte del fornitore.

Per "crescita dimensionale" si intendono quei processi volti a raggiungere uno dei seguenti obiettivi: aumento del numero di dipendenti, aumento del fatturato, aumento della gamma di prodotti e servizi offerti, ampliamento dei mercati di riferimento.

In particolare sono ammissibili a contributo i costi di consulenza, di cui risulti apposito incarico scritto precedente alla fatturazione, per:

1. costituzione di consorzi/società consortili o partecipazione a consorzi/società consortili già esistenti
2. fusioni (nel caso di incorporazione è ammissibile solo la domanda dell'impresa incorporante, anche per i costi dell'incorporato di cui si facesse carico sostenendoli finanziariamente; nella fusione per unione ogni impresa che partecipa alla fusione può presentare domanda per le sue spese).
3. stipulazione di accordi di partnership tra imprese per collaborazioni continuative diverse dal mero rapporto cliente-fornitore
4. creazione di reti o strutture associate tra imprese, anche sotto forma di associazione temporanea di imprese o contratto di rete tra imprese, quest'ultimo previsto dall'art. 3 del D.L. 5 del 10/02/2009 e successive modifiche e integrazioni
5. progetti di trasmissione di impresa (in tal caso saranno ammissibili i costi dell'impresa che intende acquisire o affittare un'azienda, a condizione che nel contratto sia espressamente finalizzato alla successiva cessione d'azienda a titolo definitivo, o acquisire il know-how dell'impresa cedente).
6. progetti di crescita dimensionale, anche a carattere autonomo, che prevedano la realizzazione di business plan, ricerche di mercato, realizzazione brevetti e marchi
7. valutazione economico-finanziaria dei brevetti e marchi aziendali ai fini dell'esposizione del valore in bilancio quali beni immateriali

nonché onorari notarili relative ad atti redatti od autenticati per:

8. processi di aggregazione aziendale
9. processi di crescita dimensionale.

Non sono ammissibili le spese di cui sopra se relative ad operazioni di cui al presente articolo in cui l'impresa richiedente risulti già controllata o controllante delle altre imprese coinvolte per almeno il 30% del capitale (in modo diretto o tramite altra società).

Non sono ammissibili le spese fatturate da imprese, o dai relativi amministratori e dipendenti, di cui l'impresa richiedente risulti già controllata o controllante per almeno il 30% del capitale (in modo diretto o tramite altra società).

Non sono ammesse le spese per consulenze rese da imprese, o dai relativi amministratori e dipendenti, coinvolte nel processo di aggregazione, fusione (incluso il caso dell'incorporazione) o crescita dimensionale.

Non sono altresì ammesse le consulenze a carattere continuativo o periodico e quelle connesse alle normali esigenze di funzionamento.

In caso di attivazione di contratti di rete di cui all'art. 3 del D.L. 5 del 10/02/2009 e successive modifiche e integrazioni con presentazione dell'istanza da parte del soggetto comune della rete (mandatario fondo comune o nuova società di rete) sono ammesse anche:

- le spese fatturate in capo al soggetto comune della rete con pagamenti a carico dei singoli aderenti,
- le spese fatturate e pagate in capo alle singole imprese propedeutiche alla creazione della rete, a condizione che alla data dell'invio della domanda di contributo il contratto di rete sia stato effettivamente stipulato e iscritto nel Registro imprese, anche sotto forma di nuova società di rete.

Per i progetti inerenti la creazione di un'associazione temporanea d'impresa la domanda di contributo può essere presentata:

- da ciascuna delle imprese che hanno concorso a tale iniziativa se le spese ammissibili in base al presente regolamento sono state fatturate in capo ad ognuna e da queste pagate;
- dall'impresa mandataria nel caso le spese ammissibili in base al presente regolamento siano state fatturate in capo all'impresa mandataria e da questa pagate.

Sono escluse le spese per bolli, tasse ed imposte.

I costi dovranno riguardare spese fatturate e pagate a partire dal 1 aprile dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda fino al termine di presentazione della stessa, nel rispetto della scadenza di cui all'art. 5.

Non saranno prese in considerazione domande di contributo relative a costi complessivi di importo inferiore a 10.000 Euro.

Le spese ammissibili si intendono al netto dell'IVA.

5. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo, sulla base della modulistica predisposta dall'ufficio competente, dovranno essere inviate tra il 1 ed il 31 marzo di ciascun anno in modalità telematica con firma digitale attraverso lo specifico sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (collegato alla banca dati CERC utilizzata dall'ufficio competente per l'istruttoria della pratica).

Sul sito internet camerale www.bo.camcom.it saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo.

Le domande spedite successivamente a tale data non saranno prese in considerazione.

6. Documentazione relativa alle spese sostenute

Per l'ammissione a contributo l'impresa dovrà trasmettere il modulo di domanda (modello base WebTelemaco) firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa a cui deve essere allegata la seguente documentazione:

- il file pdf per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dall'ufficio competente e disponibile sul sito www.bo.camcom.it, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
- il file pdf della relazione dell'impresa richiedente contenente descrizione delle spese sostenute, descrizione della situazione aziendale precedente al sostenimento dei costi sopra indicati, le prospettive di maggiore vantaggio competitivo connesse ai processi di aggregazione aziendale e/o crescita dimensionale che hanno indotto al sostenimento di tali spese ed i vantaggi attesi o già conseguiti grazie alle prestazioni professionali di cui ci si è avvalsi, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
- un file pdf per ciascuna relazione tecnica dei consulenti di cui l'impresa si è avvalsa, sottoscritta dal consulente stesso, e poi firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo
- per i notai l'impresa deve limitarsi a fornire gli estremi identificativi e l'oggetto dell'atto.

La presenza delle relazioni di cui al presente articolo in sede di inoltro della domanda di contributo costituisce elemento fondamentale per la valutazione delle stesse. In caso di assenza delle suddette i relativi costi sono considerati inammissibili.

L'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale l'impresa elegge domicilio per la richiesta di contributo rappresenta un elemento fondamentale affinché anche tutte le comunicazioni successive all'invio possano essere gestite con modalità telematica. In caso di mancata indicazione di un indirizzo di PEC l'istanza viene considerata inammissibile.

Le modalità ammesse per l'effettuazione dei pagamenti sono bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione in estratto conto bancario e ricevuta di conto corrente postale.

I dati sulle spese sostenute e sui relativi pagamenti verranno attestati dall'impresa con dichiarazione sostitutiva di notorietà nella domanda di contributo.

7. Esame delle domande - priorità per assegnazione e liquidazione del contributo

Le domande pervenute nei termini di cui all'art. 5 saranno esaminate a cura dell'Area Promozione economica e internazionalizzazione e verrà redatta apposita graduatoria.

- 1) Verranno ammesse prioritariamente le domande di contributo relative ad imprese che presentano istanza di contributi per processi di aggregazione aziendale, con costi quindi riferibili ai punti 1, 2 3, 4 e 8 dell'art. 4.
Si procederà quindi ad una prima assegnazione di fondi alle domande ammesse in via prioritaria.
- 2) Successivamente la somma residua sarà utilizzata per accogliere le istanze relative a processi di crescita dimensionale, con costi quindi riferibili ai punti 5, 6, 7 e 9 dell'art. 4.

Nel caso di domande che presentino spese ammissibili sia per processi di aggregazione aziendale che per crescita dimensionale si terrà conto della tipologia di maggiore importo tra le due per individuare se la domanda è complessivamente da ritenersi prioritaria o meno.

Ove i fondi non risultino sufficienti per accogliere tutte le istanze, si procederà ad un riparto fra le istanze prioritariamente ammesse di cui al punto 1. In caso di ulteriori risorse disponibili, saranno assegnate alle istanze di cui al punto 2, con eventuale riduzione proporzionale.

Nel caso in cui il beneficio risultasse inferiore a 500 Euro non si procederà all'assegnazione del contributo.

Sulla base della graduatoria di cui sopra, verrà data comunicazione alle imprese interessate dell'esito delle istanze presentate.

La CCIAA effettuerà controlli a campione ai sensi del DPR 445/2000 per verificare l'esistenza e il contenuto dei documenti autocertificati, ivi inclusa l'esistenza di un incarico scritto per le consulenze indicate in domanda, e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese.

8. Regolamento generale

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 1 del 25/06/2007, e successive modifiche e integrazioni, che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

9. Norme per la tutela della privacy

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.